

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Terni Reti s.r.l."

Art. 2) La società ha lo scopo di divenire proprietaria di beni immobili e/o immobilizzazioni (ivi inclusi reti ed impianti) che il Comune di Terni abbia deciso di trasferirle, nonché di procedere alla gestione degli stessi ed allo svolgimento dei servizi pubblici e delle attività connesse o complementari afferenti i medesimi beni immobili e/o immobilizzazioni di cui la stessa sia divenuta proprietaria, ed in particolare, ha per oggetto le attività qui di seguito indicate:

- a) la proprietà, la costruzione e gestione patrimoniale delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali connessi all'erogazione di servizi pubblici; la società può, altresì, provvedere, anche direttamente, alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti nonché degli impianti collaterali, attinenti e comunque connessi ai predetti servizi pubblici;
- b) quelle riconducibili ai servizi pubblici relativi al traffico ed alla mobilità, ed in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - la gestione dei parcheggi di superficie ed interrati;
 - la gestione delle sanzioni per violazioni del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), con relativa riscossione coattiva delle sanzioni;
 - la gestione dei servizi relativi alla Zona a Traffico Limitato e degli impianti di rilevamento elettronico delle infrazioni al D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
- c) la proprietà, costruzione e gestione patrimoniale, in particolare, delle reti e degli impianti per l'acquisto e distribuzione del gas naturale;
- d) la proprietà, [e gestione patrimoniale], in particolare, delle reti e degli impianti relativi alla pubblica illuminazione;
- e) la proprietà e gestione patrimoniale dell'Aviosuperficie "A. Leonardi".

Alla società può anche essere conferita la gestione di asset del patrimonio comunale, sia esso demaniale o indisponibile.

La società ha inoltre per oggetto la produzione e/o fornitura di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Terni, per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza.

M. P.

Luigi Di Carlo

Luigi Di Carlo


La società può svolgere ogni altro servizio necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Terni, che lo stesso Comune intenda affidarle.

Le attività svolte dalla società devono comunque rientrare in una delle categorie indicate dalle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016.

La società svolge tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale, nonché tutte le attività complementari, connesse, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente Statuto. La società può svolgere le attività relative ai servizi di cui al presente Statuto, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione.

La società non può assumere partecipazioni.

Art. 3) La società ha sede in Terni, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese.

Art. 4) Per quanto si riferisce ai rapporti dei soci con la società il loro domicilio è quello risultante dalla comunicazione degli stessi effettuata con lettera raccomandata A/R o, alternativamente, dalla loro residenza anagrafica.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

RAPPORTI TRA LA SOCIETA' ED IL SOCIO UNICO COMUNE DI TERNI

Art. 6) La società opera secondo il modello dell'affidamento *in house* da parte del Comune di Terni. Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento *in house*, si stabilisce quanto segue:

- a) le quote di partecipazione sono incedibili;
- b) la società svolge la propria attività in via esclusiva con il Comune di Terni;
- c) il Comune di Terni esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso la preventiva definizione degli obiettivi e delle strategie e politiche aziendali, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'assemblea ed all'organo amministrativo (ai sensi dell'art. 2449 c.c.), sia attraverso l'esercizio di poteri ispettivi, la richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nei contratti di affidamento di ciascun servizio (ivi inclusi, ad esempio, strumenti programmatici e di controllo in merito ai bilanci ed alla gestione della società). Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte del Comune di Terni, la società adotta procedure di pianificazione pluriennale, articolate per singoli settori di attività e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, nonché reportistica periodica

in merito all'andamento della società. Tali adempimenti saranno trasmessi al Comune di Terni, secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente Locale. Il Comune di Terni in via esemplificativa:

(i) esercita il controllo "ex ante" mediante:

- la trasmissione al Comune, da parte della società, del Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e degli obiettivi forniti dal Comune di Terni. Il Piano Operativo sarà illustrato al Comune di Terni e successivamente approvato;
- la trasmissione al Comune, da parte della società, della relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativi al primo semestre di esercizio;
- la trasmissione al Comune, da parte della società, della relazione trimestrale sullo stato patrimoniale e sul conto economico, per un raffronto con i dati previsionale, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo al Comune.



(ii) esercita il controllo "ex post" in sede di approvazione del bilancio attraverso la messa a disposizione del Comune di una relazione predisposta dall'organo amministrativo in cui si evidenzia l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario, il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dal Comune.

(iii) Esercita il controllo sulla qualità dell'amministrazione verificando: il rispetto della limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 del presente statuto; l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza (ex D.lgs 33/2013), nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale (ex art. 19 del D.L. 175/2016)

(iv) Esercita il potere ispettivo relativamente all'obbligo di trasmissione dell'organo amministrativo al socio di tutte le informazioni e degli atti previsti dal presente statuto (art.6 comma c);

(v) Esercita, in riferimento alla dipendenza della società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali, una verifica sulle decisioni di natura generale relativamente al rispetto degli indirizzi strategici che competono ai soci enti locali; regola i servizi affidati direttamente alla società, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto.

d) oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Terni;



- e) la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7) Il capitale sociale è di Euro 2.409.663,00 (duemilioni quattrocento novemilaseicentosessantatré virgola zero zero).

Art. 8) La società è a capitale interamente pubblico ed è partecipata al 100% dal Comune di Terni.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti non in denaro e ciò in deroga al disposto dell'art. 2464 C.C.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Art. 9) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nei limiti previsti dal n. 4 dell'art. 2463 C.C. In caso di riduzione del capitale sociale per la copertura di perdite, può essere omesso il deposito dei documenti in base all'art. 2482-bis, comma 2 C.C., nei termini ivi previsti.

Art. 10) I finanziamenti dei soci alla società sono infruttiferi, anche con obbligo di rimborso. I soci possono, altresì, effettuare versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fermo restando quanto disposto dall'art. 2467 C.C..

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 C.C..

ASSEMBLEA

Art. 12) Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare, essendo espressamente esclusa la consultazione scritta e/o il consenso acquisito per iscritto.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo

amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni richieste dalla legge.

L'avviso potrà, inoltre, prevedere una ulteriore data di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13) L'avviso deve essere comunicato tramite raccomandata A.R. o a mano, ovvero posta elettronica certificata, a tutti i soci, amministratori e sindaci all'indirizzo risultante dai libri sociali, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.


L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14) L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati previsti da norme di legge inderogabili.

La modifica di particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ivi compresi i diritti stabiliti in caso di trasferimento di partecipazioni, è validamente deliberata dalla assemblea con il consenso dell'interessato e col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli altri soci. L'attribuzione a singoli soci o la soppressione dei diritti di cui sopra deve essere approvata da tutti i soci.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Luca', is written at the bottom of the page.



A circular stamp with illegible text is located on the right side of the page. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Art. 15) Potranno intervenire alla assemblea i soci, che risultino tali dal Libro soci. Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non socio, designato con delega scritta, conservata dalla società; la delega può essere conferita a tempo indeterminato e valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre revocabile.

Art. 16) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in loro mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scelti anche fra non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale firmato dal presidente, dal segretario e eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando l'amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno, il verbale è redatto dal notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) La società può essere amministrata, nel rispetto della normativa vigente, da un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'organo amministrativo, salvo quanto previsto al comma successivo, dura in carica tre esercizi; i componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

I componenti dell'organo amministrativo sono nominati dal Comune di Terni ai sensi dell'art. 2449 del c.c. e cessano dal mandato nel caso in cui venga rinnovato il Consiglio Comunale a seguito di elezioni amministrative.

All'organo amministrativo, nonché all'organo di controllo, si applica il D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 444/1994.

Non possono ricoprire la carica di amministratori della società il Direttore Generale, i dirigenti o i dipendenti della stessa.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 bis) I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente nonché dagli Indirizzi comunali sulla nomina dei rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende ed istituzioni.

Resta fermo quanto disposto dalla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

I componenti dell'organo amministrativo non possono essere dipendenti dell'Amministrazione pubblica controllante/vigilante.

Art. 18) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Tuttavia, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci per il compimento dei seguenti atti:

- l'approvazione dei documenti di programmazione, dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale;
- la contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio - lungo termine per importi superiori a 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro, se non già previsti nei documenti di programmazione o piani di investimento;
- l'acquisizione e cessione di immobili, beni e servizi per importi superiori a 100.000,00 (centomila/00) Euro;
- concessione di ipoteche e di fidejussioni;
- l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie.


Quando l'Organo Amministrativo intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, l'Amministratore Unico, o in alternativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, formulano una proposta di deliberazione da comunicare al Comune di Terni entro 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea. La proposta deve essere corredata dal parere del Collegio Sindacale e da una relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli uffici del Comune di Terni competenti.

Art. 19) Gli amministratori non devono prestare o fare prestare cauzione.

Art. 19 bis) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice-presidente esclusivamente per sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indelfe'.



Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio.

Art. 19 ter) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede della società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e delle concrete modalità con le quali si terrà la riunione.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti i membri del consiglio di amministrazione ed ai membri effettivi del collegio sindacale almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza dovrà essere spedito almeno un giorno prima.

Art. 19 quater) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

In assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito in presenza di tutti i consiglieri di amministrazione in carica e dei membri effettivi del collegio sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 20) L'amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, hanno la rappresentanza della società. All'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di amministrazione, spetta la firma sociale.

L'amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentano la società con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per

giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 21) Possono essere nominati direttori, nonché procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Ai soggetti così nominati spetta la rappresentanza legale e la firma sociale nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

Art. 22) L'organo amministrativo ha diritto ad un compenso ed al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio. Tale compenso è fissato dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La società verifica il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti.

È comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 23) L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione riferiscono al Comune di Terni, mediante relazione scritta almeno due volte l'anno. In particolare, presentano:

- entro il mese di ottobre di ogni anno, la relazione di previsione aziendale;
- entro il mese di settembre di ogni anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre di esercizio per il raffronto con i dati previsionali.

Il Comune di Terni esercita congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, attraverso gli organi sociali cui partecipa, con potere di formulare proposte.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24) L'assemblea nomina il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, non soci, nominati e funzionanti ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del C.C..

I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente nonché dagli Indirizzi comunali sulla nomina dei rappresentanti del Comune di Terni presso enti, aziende e istituzioni.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Compete al collegio sindacale anche il controllo contabile.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

BILANCIO E UTILI

Art. 25) Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo compilerà il bilancio, previo inventario, conforme alle norme di legge e trasmetterà lo stesso al Comune di Terni.

Art. 26) Qualora l'assemblea deliberi la distribuzione di utili, essi verranno ripartiti come segue:

- 5,00% (cinque virgola zero zero per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 5,00% (cinque virgola zero zero per cento) alla riserva straordinaria finché non abbia raggiunto il 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
- 90,00% (novanta virgola zero zero per cento) fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversa deliberazione assembleare.

Art. 27) In relazione ai diversi servizi pubblici affidati dal Comune di Terni, la società adotterà, previo parere del Collegio Sindacale, ed al fine di consentire l'effettivo controllo gestionale del Comune di Terni, ogni più idonea misura finalizzata a garantire una contabilità analitica articolata per centri di costo, finalizzata alla verifica della redditività riferita ai singoli servizi pubblici di cui al precedente articolo 2, ovviamente nel rispetto del sistema di scritture contabili complessive della società anche ai fini di redazione del bilancio e della normativa fiscale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28) Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo e la natura pubblicistica della società e dei suoi beni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, ancorché solo fra alcuni di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso è differita al giudizio di un arbitrato libero di un Collegio Arbitrale, nominato e funzionante secondo le norme della Camera Arbitrale della provincia di Terni, che le parti si obbligano sin d'ora ad accettare integralmente.

Il collegio arbitrale così nominato deciderà sulla controversia secondo diritto e in modo rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. del Cod. Proc. Civ..

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/ 2012 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'entrata in vigore del detto decreto.



Handwritten signature

Handwritten signature

